



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 29/03/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 14 marzo 2012, n. 17

Annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 48 del 26 Gennaio 2009 avente ad oggetto:

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- a) impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare) fotovoltaica della potenza elettrica di 10,00 MWe sito nel Comune di Brindisi - località "Tuturano";
- b) linea elettrica interrata MT a 20 kV per il collegamento interno dell'impianto con le relative cabine elettriche di trasformazione che prevede per ciascuna di esse l'installazione di quadri di parallelo sottocampi, degli inverter, dei quadri di parallelo inverter, di trasformatori elevatori e dell'interruttore a 20 kV in uscita dal trasformatore elevatore;
- c) sottostazione elettrica MT/AT per il collegamento in antenna a 150 kV da inserire in doppia antenna sulla nuova sezione a 150 kV della stazione elettrica AT/AAT (150/380 kV) denominata "Brindisi Sud" di Terna SpA nel Comune di Brindisi;
- d) nuova sezione a 150 kV della stazione elettrica AT/AAT (150/380 kV) denominata "Brindisi Sud" di Terna SpA nel Comune di Brindisi.

Società: ITALGEST PHOTOVOLTAIC Srl ora APULIA RENEWABLE ENERGY Srl con sede legale in Roma, via Alessandro Farnese, 4, P.IVA e C.F. 04170270757

Il giorno 14 marzo 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- la Società Italgest Energia SpA, con nota prot. n. 38/13533 del 27.12.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, inoltrava istanza per il rilascio dell' Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) della potenza di 10,00 MWe da realizzare nel Comune di Brindisi - località "Tuturano";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Industria e Industria Energetica - con nota prot. n. 10684 del 02.10.2008, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 23.10.2008;
- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, il Servizio Industria e Industria Energetica, con nota prot. n. 12296 del 03.11.2008, comunicava agli Enti la positiva conclusione del procedimento;

- in data 26 gennaio 2009, ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., in seguito alla positiva conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, è stata adottata la Determinazione n. 48 con il rilascio dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:
 - impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare) fotovoltaica della potenza elettrica di 10,00 MWe sito nel Comune di Brindisi - località "Tuturano";
 - linea elettrica interrata MT a 20 kV per il collegamento interno dell'impianto con le relative cabine elettriche di trasformazione che prevede per ciascuna di esse l'installazione di quadri di parallelo sottocampi, degli inverters, dei quadri di parallelo inverters, di trasformatori elevatori e dell'interruttore a 20 kV in uscita dal trasformatore elevatore;
 - sottostazione elettrica MT/AT per il collegamento in antenna a 150 kV da inserire in doppia antenna sulla nuova sezione a 150 kV della stazione elettrica AT/AAT (150/380 kV) denominata "Brindisi Sud" di Terna SpA nel Comune di Brindisi;
 - nuova sezione a 150 kV della stazione elettrica AT/AAT (150/380 kV) denominata "Brindisi Sud" di Terna SpA nel Comune di Brindisi;
- in data 12.02.2009 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25, la Determinazione del Dirigente Servizio Industria e Industria Energetica 26 gennaio 2009 n. 48 di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

Considerato che:

- il Comune di Brindisi - Servizio Controllo e Repressione Abusivismo Edilizio, con nota prot. n. 3048 del 28.03.2011 acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 5037 del 14.04.2011, informava che, su richiesta del Corpo Forestale dello Stato di Brindisi ed a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente a personale del citato Corpo presso le aree interessate dall'impianto in oggetto, emergevano difformità rispetto agli elaborati progettuali assentiti con Determinazione n. 48/2009, invitando a tal proposito l'Amministrazione regionale ad effettuare un'accurata e più puntuale verifica ed a valutare la sussistenza dei presupposti di violazione urbanistico - edilizia;
- la Società Apulia Renewable Energy Srl, con nota dell'08.04.2011 acquisita in pari data al prot. n. 4706, trasmetteva una relazione tecnica redatta dalla Direzione Lavori nella quale si poneva in evidenza che l'esecuzione dei lavori sarebbe risultata conforme al contenuto dell'Autorizzazione Unica, risolvendosi le difformità rilevate in variazioni marginali che restano nell'ambito dei possibili scostamenti fra la progettazione definitiva e quella esecutiva e che, comunque, non determinano alcuna sostanziale alterazione dei parametri urbanistici ed edilizi dell'intervento;
- il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Brindisi, con nota fax prot. n. 610 del 12.04.2011, richiedeva, a seguito del sopralluogo effettuato di concerto con il Comune di Brindisi, se le variazioni accertate rientrano nella casistica delle varianti in corso d'opera o costituiscono violazione urbanistica per le quali è necessaria preventiva autorizzazione, anche in considerazione del fatto che il sito in questione ricade in ambito S.I.N. e come tale soggetto alla normativa di cui all'art. 252 del D. Lgs. n. 152/2006;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 5171 del 18.04.2011, sottolineava la circostanza che, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, la responsabilità del controllo e della vigilanza circa la regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 è demandata al Comune territorialmente competente;
- il Comune di Brindisi - Servizio Controllo e Repressione Abusivismo Edilizio, con nota prot. n. 5425 del 20.05.2011 acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 7176 del 01.06.2011, ribadiva la convinzione che ricadano in capo all'Amministrazione Regionale tutte le competenze riguardanti la verifica della

conformità dell'impianto a quanto assentito, il controllo durante la fase di realizzazione e di esercizio dell'impianto e l'emissione dei provvedimenti sanzionatori consequenziali, anche alla luce del D. Lgs. n. 28 del 03.03.2011; la stessa Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 38080 del 20.06.2011 acquisita al prot. n. 8499 del 01.07.2011, confermava che il sito in questione è stato oggetto di accertamento di difformità il cui verbale è stato regolarmente trasmesso alla Regione Puglia per l'adozione dei provvedimenti consequenziali di propria competenza;

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 8046 del 23.06.2011, avvalorava la tesi secondo cui, in ordine ai profili edilizio - urbanistici degli interventi assentiti, spettava ai Comuni il potere di vigilanza, controllo e repressione e che, nell'ordinamento di settore, siano gli stessi Comuni le istituzioni a ciò deputate in via esclusiva, rientrando le opere in questione nel novero degli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 9085 del 15.07.2011, segnalava come il Comune di Brindisi, pur avendo accertato effettivamente le segnalate discordanze dell'opera realizzata rispetto al progetto autorizzato, continuasse a non adottare alcun provvedimento atto alla sospensione dei lavori né alla trasmissione di una dichiarazione esplicita sull'entità e gravità di quanto riscontrato;
- la Società Apulia Renewable Energy Srl, con nota del 09.08.2011 acquisita al prot. n. 10295 del 31.08.2011, formulava le proprie controdeduzioni relative al verbale di sopralluogo effettuato congiuntamente dal Comune di Brindisi e dal Corpo Forestale dello Stato;
- il Comune di Brindisi - Servizio Controllo e Repressione Abusivismo Edilizio, con nota prot. n. 51301 del 18.08.2011 acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 10520 del 05.09.2011, poneva in risalto di aver dato accoglimento alla richiesta della Regione Puglia - Servizio Energia riguardante l'adozione di un provvedimento sospensivo dei lavori, trasmettendo con nota prot. n. 8452/48831 del 01.08.2011, il relativo avvio del procedimento a tutte le ditte interessate ai lavori, ribadendo l'esito del sopralluogo con l'elenco delle difformità riscontrate e l'evidenza di vari vincoli territoriali tra i quali il S.I.N.; tuttavia, con nota prot. n. 52229 del 22.08.2011 acquisita agli atti del Servizio in data 05.09.2011 al prot. n. 10495, lo stesso Comune, dal momento che la Società faceva rilevare il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto, comunicava che la sospensione dei lavori intimata in data 01.08.2011 risultava non essere sospensiva dell'esercizio dell'impianto autorizzato;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 11183 del 20.09.2011, dopo aver preso atto dei rilievi puntualmente svolti dal Comune di Brindisi nell'assolvimento dei propri compiti in ordine alla verifica di conformità edilizia delle infrastrutture energetiche e del conseguente esercizio da parte dello stesso Ente locale del potere di inibizione dell'esecuzione dei lavori, comunicava alla Società proponente l'avvio del procedimento di riesame della Determinazione Dirigenziale n. 48 del 26.01.2009, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; nella stessa nota, inoltre, si faceva notare che le difformità esecutive riscontrate dal Comune non configurassero varianti minori ex art. 22 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 né fossero riconducibili al novero delle difformità non essenziali come definite dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2011, informando sulla vicenda anche il Ministero dell'Ambiente competente per l'adozione di eventuali provvedimenti in relazione alla conformità degli interventi con l'analisi del rischio prodotto dalla Società per effetto dell'inclusione del sito in area S.I.N.;
- il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Brindisi, con nota prot. n. 4998 del 03.10.2011 acquisita al prot. n. 11959 del 04.10.2011, informava che, a seguito di decreto di sequestro preventivo emesso dal Pubblico Ministero di Brindisi, l'impianto autorizzato con Determina n. 48 del 26.01.2009 è stato posto sotto sequestro;
- la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 30311 del 05.10.2011, riteneva di considerare i terreni oggetto dell'intervento conformi ai limiti di cui alla normativa vigente in tema di bonifiche, a condizione che il Comune di Brindisi concordasse con la destinazione industriale del suolo medesimo,

formalizzando tale posizione con apposita nota trasmessa a tutti i soggetti interessati; a tal riguardo sottolineava la circostanza che detta nota non risultava esser stata prodotta e, di conseguenza, considerava l'area di proprietà della Società proponente non restituibile agli usi legittimi né riutilizzabile in assenza di un'esplicita presa di posizione del Comune di Brindisi; successivamente la stessa Direzione Generale del Ministero, con nota prot. n. 30787 del 10.10.2011, informava che, in virtù della conferma da parte del Comune di Brindisi della destinazione d'uso agricola dei suoli interessati dall'intervento, la Colonna di riferimento per la valutazione dello stato di contaminazione risultava essere la A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006; sulla base delle analisi fornite dalla Società, risultano, in tal modo, superati i limiti di CSC (concentrazione soglia di contaminazione) di elementi chimici quali il berillio e l'arsenico;

- il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Brindisi, con nota prot. n. 5338 del 17.10.2011, evidenziando la circostanza che i terreni nei quali risultano oltrepassati i limiti di CSC si configurano come rifiuti pericolosi da gestire secondo i criteri fissati dalla normativa vigente (D. Lgs, n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008), poneva in risalto come le terre e le rocce da scavo prodotte nel cantiere avrebbero dovuto essere obbligatoriamente destinate alla eliminazione in appositi impianti e non avrebbero potuto essere utilizzate all'interno del sito per riporti e terrazzamenti; la Società proponente, invece, alla luce di quanto affermato nell'Elaborato tecnico per la produzione e gestione dei rifiuti dell'impianto, ha inteso privilegiare "il riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere nell'ambito dello stesso per effettuare gli opportuni rimodellamenti dei profili pano-volumetrici del sito", ma ciò non era consentito essendo l'impianto in questione realizzato all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi ovvero di un sito contaminato; il Comando Provinciale, inoltre, rimarcava l'impossibilità di gestire le terre e le rocce di scavo ai sensi del D. Lgs. n. 4/2008 e del R. R. n. 6/2006 dal momento che i siti contaminati sono esclusi dal loro ambito di applicazione;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 12595 del 21.10.2011, sulla scorta dei surrichiamati pareri espressi dal Ministero dell'Ambiente e dal Corpo Forestale dello Stato, comunicava la sussistenza di motivi ostativi all'esercizio dell'impianto autorizzato con Determina Dirigenziale n. 48 del 26.01.2009, concedendo alla Società proponente, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990, 10 giorni per la presentazione di osservazioni;
- la Società Apulia Renewable Energy Srl, con nota del 04.11.2011 acquisita al prot. n. 13088 del 07.11.2011, riscontrava la succitata nota del Servizio Energia contenente il preavviso di diniego all'esercizio dell'impianto, trasmettendo le proprie controdeduzioni ed evidenziando, contrariamente a quanto asserito dal Ministero dell'Ambiente, che il sito interessato dall'intervento non risultava contaminato né interessato da attività di bonifica; nella fattispecie il sito risulterebbe non contaminato, avendo superato la concentrazione della soglia di contaminazione (CSC), ma non quella della soglia del rischio (CSR); la Società, inoltre, poneva in risalto come, ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "possono essere riallocate nel sito esclusivamente...le terre e le rocce da scavo...purché...sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del presente Decreto";
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 13715 del 16.11.2011, alla luce dei rilievi mossi dalla Società proponente e delle osservazioni presentate, invitava il Ministero dell'Ambiente ed il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Brindisi ad inoltrare chiarimenti utili alla definizione del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione n. 48 del 26.01.2009;
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. n. 38232 del 19.12.2011, confermava quanto già precedentemente illustrato, evidenziando la potenziale contaminazione da berillio e da arsenico dei suoli oggetto dell'intervento, con riferimento alla destinazione d'uso del sito;
- il Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Brindisi, con nota prot. n. 30 del 02.01.2012 acquisita in pari data al prot. n. 5, rappresentava che le indagini relative al procedimento penale risultano ancora in corso, pertanto non poteva fornire alcun parere in merito a quanto richiesto dal

Servizio Energia con la citata nota prot. n13715 del 16.11.2011.

Alla luce di quanto sopra riportato, deve ritenersi che la Determinazione Dirigenziale n. 48 del 26.01.2009 sia viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, posto che nell'ambito dell'istruttoria tecnica non è stata valutata la sussistenza di una situazione di potenziale contaminazione del sito, né è stata apprezzata la circostanza che lo stesso ricade nell'ambito del SIN di Brindisi, che di per sé avrebbe imposto l'acquisizione preventiva, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, degli imprescindibili atti di assenso del MATTM, che avrebbe dovuto pronunciarsi per la restituzione dei suoli agli usi legittimi. Va sottolineato, peraltro, che il deficit istruttorio rilevato è addebitabile al comportamento della Società richiedente, che avrebbe dovuto evidenziare alle Autorità procedenti l'inclusione del sito nel SIN. Peraltro, va rimarcato che né nell'ambito del procedimento autorizzatorio né in seguito risulta disposta la restituzione dell'area agli usi legittimi, e che ciò condiziona negativamente l'assentibilità e la realizzabilità dell'intervento, anche sotto il profilo dello smaltimento delle terre e rocce da scavo.

Peraltro, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, anche sotto il profilo dell'interesse pubblico sottostante alla rimozione di un provvedimento emesso in carenza di adeguata istruttoria in relazione a profili di tutela ambientale e di perseguimento delle finalità di decontaminazione sottese alla disciplina del SIN.

Il presente provvedimento deve essere notificato, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, alla Società in oggetto, al gestore di rete Terna SpA ed al Comune di Brindisi.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
